

**Sentenza:** n. 246 del 4 novembre 2015, (depositata il 3 dicembre 2015)

**Materia:** Bilancio e contabilità pubblica

**Parametri invocati:** artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, 119, commi primo e sesto, 136 della Costituzione; art. 2, commi 106 e 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010); art. 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione); principi di ragionevolezza, leale collaborazione e di delimitazione temporale; violazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige e della Regione siciliana.

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento e Regione siciliana

**Oggetto:** commi 157, 179, e commi da 431 a 435, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014),

**Esito:**

- illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), nella parte in cui si applica alla Regione siciliana;
- illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 431 a 435, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all’evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell’ambito del territorio della Regione siciliana;
- estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano, limitatamente all’art. 1, commi 157, 179, 431, lettera b), e 435, della legge n. 147 del 2013;
- estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento, limitatamente all’art. 1, commi 157 e 179, della legge n. 147 del 2013.

**Estensore nota:** Carla Paradiso

**Sintesi:**

Le province autonome di Trento e Bolzano e la Regione siciliana hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014). La Corte esamina in questa sentenza solo le questioni relative ai commi 157, 179, 431, 432, 433, 434 e 435 dell’articolo 1 della legge 147/2013.

Le disposizioni impugnate destinano a fondi statali le risorse derivanti, da una parte, dal maggior gettito di una serie di tributi erariali riscossi sul territorio (art. 1, commi 157 e 179); dall’altra, dal contrasto all’evasione fiscale (art. 1, comma 431). Le altre norme impugnate indicano le finalità per le quali sono utilizzate le risorse assegnate al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale», istituito dal comma 431 (art. 1, comma 432); prevedono che il Documento di economia e finanza indichi, fra le altre cose, le maggiori entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione di cui al comma 431 (art. 1, comma 433); stabiliscono che la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza valuti gli incassi derivanti dal contrasto all’evasione e che tali maggiori risorse siano iscritte nel Fondo (art. 1, comma 434); riassegnano al Fondo, per il 2014, le entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all’evasione (art. 1, comma 435). Tutte le ricorrenti lamentano che le disposizioni richiamate introdurrebbero una riserva allo Stato delle maggiori entrate da esse previste, senza tuttavia rispettare i presupposti legittimanti la riserva fissati dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Nell'attesa del giudizio, le province autonome di Bolzano e di Trento hanno raggiunto con lo Stato un accordo in materia di finanza pubblica e di conseguenza hanno deciso di rinunciare ai ricorsi. L'accettazione della rinuncia da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri determina l'estinzione del processo in riferimento alle questioni di legittimità promosse dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Provincia autonoma di Trento.

La Corte si pronuncia, quindi, soltanto sulle questioni promosse dalla Regione siciliana che lamenta come l'impugnato comma 179, nel caso disponesse una riserva in favore dello Stato delle maggiori entrate da esso previste, violerebbe gli articoli 36 e 37 dello statuto regionale siciliano, nonché l'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria).

Secondo la Regione, infatti, la riserva allo Stato di queste maggiori entrate non sarebbe stata prevista in modo esplicito; tali entrate non sarebbero nuove; né sarebbe soddisfatto il requisito della «*copertura di nuove specifiche spese*», essendo generica e indistinta la loro destinazione al «Fondo per interventi strutturali di politica economica».

La Corte ritiene la questione fondata e argomenta, anche in base a proprie precedenti sentenze, che affinché la riserva possa operare, sono necessarie tre condizioni concomitanti: a) la natura tributaria dell'entrata; b) la novità di tale entrata; c) la destinazione del gettito «con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime» (ex plurimis, sentenza n. 241 del 2012).

Nel caso di specie non si riscontra la specifica destinazione per finalità contingenti o continuative dello Stato. Ne deriva che l'eccezione prevista dallo statuto siciliano e dalle norme di attuazione non può ritenersi applicabile alle maggiori entrate di cui all'impugnato articolo 1, comma 179.

In via cautelativa la Regione siciliana ha impugnato anche i commi da 431 a 435 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, poiché, secondo la ricorrente, le entrate previste da tali disposizioni, in quanto provenienti dalla lotta all'evasione, sarebbero prive del requisito della novità.

Ugualmente, nei confronti di queste ultime questioni, la Corte ritiene che siano fondate, anche se ne precisa i termini.

Facendo riferimento a un'analogia disposizione che riservava allo Stato le maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione, la Corte precisa che «*le entrate tributarie in esame (derivanti dal contrasto all'evasione fiscale) fanno riferimento ad altre entrate tributarie. La tipologia di tali maggiori entrate è, perciò, diversa a seconda dell'entrata cui si riferiscono, cioè, a seconda dell'oggetto delle singole evasioni fiscali. Ne segue che, ove l'evasione abbia ad oggetto entrate tributarie interamente e nominativamente riservate all'Erario in base alla normativa statutaria, la questione deve essere dichiarata non fondata [...]. Ove, invece, l'evasione abbia ad oggetto entrate non nominativamente riservate allo Stato dalla normativa di rango statutario, è necessario valutare [...] se la riserva del gettito all'Erario sia conforme alla normativa statutaria siciliana*» (sentenza n. 241 del 2012).

Nel caso sopra citato, la Corte ha ritenuto insussistente il requisito della novità dell'entrata, «*perché il recupero delle somme sottratte al fisco non comporta alcuna modifica della legislazione fiscale vigente, né determina un "nuovo provento"*» (sentenza n. 241 del 2012).

Le stesse considerazioni, dice la Corte, valgono per le questioni sollevate dalla Regione siciliana nell'attuale giudizio. Infatti, anche nel caso in esame, le risorse di cui ai commi da 431 a 435, che derivano dalla lotta all'evasione fiscale, non costituiscono entrate nuove e dunque lo Stato non ha alcun titolo per incamerare il relativo gettito.

Pertanto, limitatamente alle maggiori risorse provenienti dall'attività di contrasto all'evasione di entrate non nominativamente riservate allo Stato, la loro destinazione al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» non è conforme allo statuto speciale e alle relative norme di attuazione.